



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

IL VICE MINISTRO ON. PROF. VINCENZO VISCO

Visto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'articolo 16, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per canoni di locazione, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-sexies del medesimo articolo 16 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato articolo 16 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte del sostituto d'imposta)

1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo 16, è riconosciuta, su richiesta dell'avente diritto, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l'importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso articolo 16 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all'articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16, compreso il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle

ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo non attribuito all'avente diritto per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 2

(Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'ammontare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR)

1. L'ammontare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'articolo 1, è evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all'articolo 1 del presente decreto relativamente all'ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonché relativamente a quella spettante a decorrere dall'anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3. L'ammontare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008